



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MARINA DI CARRARA

Sezione Demanio e Contenzioso

“Ordinanza di Sicurezza Balneare”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Marina di Carrara che si estende dalla foce del Parmignola al Comune di Forte dei Marmi (escluso);
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
- Visto** l'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in ordine al conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di gestione del demanio marittimo;
- Vista** la legge 8 luglio 2003, n.172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- Visto** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172”;
- Visto** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- Visto** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti”;
- Visto** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque

marittime e interne”;

Visto	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
Vista	la legge Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 recante “Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
Vista	la legge Regione Toscana 9 marzo 2006, n. 8 recante “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio” e relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R;
Vista	la legge Regione Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59 recante “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)” e relativo Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R;
Vista	la delibera di Giunta Regione Toscana 2 marzo 2009, n. 136 in materia di periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari ed attività correlate;
Visto	Il dispaccio n. 82/022468 in data 3 aprile 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone destinate alla balneazione;
Visto	il dispaccio n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante disposizioni sull’attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua;
Visto	il dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
Visto	il dispaccio n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
Visto	il dispaccio n. 113761 in data 27 agosto 2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante organizzazione del servizio di salvataggio;
Visto	il dispaccio n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario;
Considerato	che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che

l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari, ovvero l'Autorità Marittima, in via surrogatoria, con specifica ordinanza;

Ritenuto	necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
Vista	la propria ordinanza n. 49/2022 in data 5 luglio 2022 che approva il Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara (se verrà rifatta l'ordinanza dei limiti sarà da cambiare il visto)
Vista	la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 31/2024 in data 24 maggio 2024;
Ritenuto	dover armonizzare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare per il Circondario marittimo di Marina di Carrara;
Visti	gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia. Le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Ai fini della sicurezza della balneazione nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre, i concessionari di strutture balneari sono obbligati a garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con le modalità di cui all'art. 4. Al di fuori di tale periodo, ove siano previste aperture delle strutture, i concessionari devono apporre cartelli ben visibili agli utenti, posti agli ingressi e nell'area in concessione (eventualmente redatti in più lingue) da cui risulti escluso il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con la seguente dicitura "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Inoltre deve essere issata una bandiera rossa.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto-Ufficio Circondariale Marittimo di Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso le stesse Amministrazioni

civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.

4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un piano organico, da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Capo del Circondario marittimo, in cui individuare un adeguato numero di postazioni di salvataggio come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le strutture balneari che intendono assicurare il servizio di salvamento in forma collettiva devono far pervenire alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara una proposta di piano collettivo di salvataggio contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria o del responsabile dell'attuazione del piano unitamente alla sottoscrizione di tutti i concessionari/gestori aderenti al piano, i tratti di spiaggia libera e/o l'elenco delle strutture balneari per le quali si intende organizzare il servizio, il numero e l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio con indicazione del referente responsabile, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, le eventuali caratteristiche morfologiche dei tratti di arenile e dei relativi specchi acquei interessati che richiedono specifiche esigenze organizzative del servizio.
5. In seno al piano collettivo di salvataggio, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea organizzazione sul litorale di riferimento in relazione alle specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio può essere prevista con riferimento ai seguenti fattori predominanti:
 - morfologia della costa e dei fondali;
 - prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
 - presenza di correnti marine superficiali o meno;
 - presenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
 - periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
 - pressione antropica stagionale;
 - disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).

Le postazioni di salvataggio devono essere ubicate ad equa distanza le une dalle altre nel rispetto del limite di cui all'articolo 4, comma 3, fatta salva la possibilità di posizionarle, in base ai fattori predominanti indicati, a distanze differenti, superiori o inferiori, rispetto a detto limite.

6. In caso di mancata approvazione dei piani o di mancato accordo tra i concessionari/gestori proponenti il piano, nel ripartirsi le postazioni in modo da individuare per ciascuna di esse un referente responsabile, ogni struttura balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Le strutture balneari che non aderiscono al servizio collettivo di salvataggio devono disporre di un proprio servizio di salvataggio.
7. Le colonie marine devono assicurare il servizio di salvamento mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, in caso di presenza sull'arenile di fruitori della colonia. Diversamente, deve essere issata una bandiera rossa ed apposta un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Articolo 2

Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge del Circondario marittimo di Marina di Carrara è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
2. Il limite della zona di balneazione deve essere segnalato da ciascuna struttura balneare con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione riportanti il nome della struttura balneare cui afferiscono ed aventi almeno le seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt. I gavitelli devono essere saldamente ancorati al fondo e posti ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due, con obbligo dei concessionari/gestori di tenere sotto controllo eventuali derive e di provvedere nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessioni confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo, posti ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e nel numero di almeno uno per concessione. E' vietato, anche all'esterno della zona di mare riservata alla balneazione, l'ormeggio di qualsiasi unità ai gavitelli che devono preferibilmente indicare sugli stessi apposita dicitura in tal senso.
3. Negli specchi acquei antistanti alle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni costieri provvedono ad apporre il segnalamento delle zone di mare riservate alla balneazione secondo le modalità di cui al comma 2. Diversamente, gli stessi Comuni devono apporre sulle spiagge un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO", con obbligo di controllarne la permanenza in loco e la piena funzionalità e, se del caso, provvedere all'immediato ripristino.
4. I Comuni costieri e le strutture balneari possono assicurare il segnalamento delle zone di mare riservate alla balneazione anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un piano organico, facente anche parte del relativo piano collettivo di salvataggio, da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Capo del Circondario marittimo, contenente la sottoscrizione di tutti i concessionari/gestori aderenti al medesimo, il numero di gavitelli e la loro ubicazione. In caso di mancata approvazione del piano o di mancato accordo tra i concessionari/gestori proponenti il piano nel ripartirsi i gavitelli in modo da individuare per ciascuno di essi un referente responsabile, ogni struttura balneare deve provvedere al segnalamento della relativa zona di mare riservata alla balneazione ai sensi del comma 2. Le strutture balneari che non aderiscono al piano devono provvedere ai sensi di quanto disposto al comma 2.
5. Presso ciascuna struttura balneare deve essere segnalato, nello specchio acqueo antistante, il limite (mt. 1,60 di profondità) entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto, mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri e con le estremità ancorate al fondo. Diversamente, deve essere apposta nell'area in concessione un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (MT. 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO".
6. Negli specchi acquei antistanti alle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni costieri provvedono ad apporre il segnalamento di cui al comma 5. Diversamente, gli stessi Comuni devono apporre sulle spiagge un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE

SICURE (MT. 1,60 DI PROFONDITA') NON SEGNALATO, con obbligo di controllarne la permanenza in loco e la piena funzionalità e, se del caso, provvedere all'immediato ripristino.

7. Negli specchi acquei antistanti alle strutture balneari e alle spiagge destinate alla libera fruizione il cui il fondale marino presenta irregolarità o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione ovvero i Comuni costieri, sono tenuti a segnalare tali pericoli tramite adeguata cartellonistica plurilingue ben visibile dagli utenti sulla spiaggia
8. Negli specchi acquei antistanti al litorale del Comune di Massa dove sono presenti barriere soffolte è pericolosa la balneazione e l'effettuazione di tuffi. Nelle relative spiagge, sia esse asservite a strutture balneari che destinate alla libera fruizione, i concessionari/gestori e il Comune di Massa, rispettivamente, devono apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti riportante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA OLTRE LE OPERE DI DIFESA DELLA COSTA CAUSA LIMITATA OPERATIVITA' DEL MEZZO DI SALVATAGGIO".
9. I bagnanti devono prestare la massima attenzione in caso di condizioni di mare mosso e di fondali irregolari che possono generare correnti marine atte a sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.
10. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui al successivo art. 3, durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero oltre i 300 metri dalla battigia) di segnalare la propria presenza mediante l'utilizzo del segnalamento per lo svolgimento di attività subacquee (boa rossa con banda bianca e sagola non più lunga di 3 metri) oppure un'unità appoggio in assistenza.
11. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30, è vietato:
 - a) il transito di qualsiasi unità navale, a motore e a vela compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione dei mezzi delle Forze di Polizia e dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, SUP (stand up paddle) e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione da eseguirsi in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento" qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa; i bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - b) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c) l'atterraggio e la partenza di surf su e dai tratti di arenile in concessione a strutture balneari, salvo che vi sia un'apposita delimitazione, debitamente autorizzata, dello specchio acqueo dedicato a tale attività che lo separa dalle restanti aree destinate alla balneazione ovvero che l'atterraggio e la partenza avvengano, senza compiere evoluzioni, in assenza di bagnanti e con rotta più possibile perpendicolare alla linea di riva. Relativamente alle spiagge libere l'atterraggio e la partenza di surf sono consentiti senza compiere evoluzioni, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva. È comunque vietato a surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;

- d) l'atterraggio e la partenza di windsurf e di kitesurf su e dai tratti di arenile, salvo che l'atterraggio e la partenza per uscire dalla zona riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati ovvero, relativamente alle spiagge libere ed in mancanza dei corridoi di lancio, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva, con vela abbassata. È comunque vietato a windsurf e kitesurf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
- e) l'atterraggio e la partenza di natanti a vela con deriva mobile su e da tratti di arenile, salvo che l'atterraggio e la partenza per uscire dalla zona riservata alla balneazione avvengano attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati ovvero, relativamente alle spiagge libere ed in mancanza dei corridoi di lancio, in assenza di bagnanti, con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva e velocità ridotta al minimo indispensabile e purché condotti a mano nella fascia di 100 metri dalla costa.
12. Chiunque compia attività subacquee o con autorespiratore, anche al di fuori della zona riservata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza in acqua con appositi segnalamenti, esattamente di giorno pallone o galleggiante dotato di una bandiera rossa con striscia trasversale bianca e dopo il tramonto una luce gialla intermittente; in caso di ausilio di barca d'appoggio, analoghi segnalamenti devono essere issati su di essa.
13. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui all'articolo 3, durante la stagione balneare il nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (oltre i 300 metri dalla battigia), deve verificare costantemente lo specchio acqueo circostante e deve segnalare la propria presenza in acqua con appositi segnalamenti, esattamente di giorno pallone o galleggiante dotato di una bandiera rossa con striscia trasversale bianca e dopo il tramonto una luce gialla intermittente; in caso di ausilio di barca d'appoggio, analoghi segnalamenti devono essere issati su di essa.

Articolo 3

Zone di mare vietate alla balneazione.

1. La balneazione è vietata:
- nei porti;
 - nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali e dalle navi ancorate nella rada del porto di Marina di Carrara;
 - all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
 - nei canali e nei corsi d'acqua che sfociano in mare;
 - nello specchio acqueo che si estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello, ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti subacquei;
 - nello specchio acqueo antistante alla concessione demaniale marittima denominata "Rimessaggio Marchini" di Marina di Massa, località Partaccia, per la presenza di unità in movimento;
 - nelle zone di mare indicate da specifiche ordinanze.

Articolo 4

Servizio di salvamento

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di

utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

2. Il servizio di salvamento deve essere attivato dalle ore 09:00 alle ore 19:00 (orario di balneazione).
I concessionari/gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara le modalità con le quali viene effettuato il servizio, nelle forme stabilite nella scheda informativa di cui all'allegato 1.
3. Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti bagnanti, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per "Assistente Bagnanti" / "Bagnino di Salvataggio", in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
4. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (come scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la piena visibilità dell'intero specchio acqueo antistante al fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
5. Il servizio di salvamento per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla legge regionale Toscana 9 marzo 2006, n. 8 e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R.
5. Nel periodo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito assicurare il servizio di salvamento per settori di ampiezza massima non superiore a 80 metri, anziché per ogni singola struttura balneare, dando avviso al pubblico mediante il posizionamento di apposito cartello ben visibile dagli utenti e di bandiera gialla issata.
6. In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine favorevoli deve essere issata la bandiera verde. In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, deve essere issata la bandiera gialla. In caso di balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di sorveglianza attivo, deve essere issata la bandiera rossa.
7. In caso di temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante dalla propria postazione, i concessionari/gestori della struttura balneare cui afferisce devono provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnante abilitato.
8. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, a cura del responsabile del servizio di salvataggio, una bandiera rossa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
9. Gli assistenti bagnanti, durante l'orario di balneazione, devono:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio" ben visibile e distinguibile e con almeno su un lato anche la dicitura "Lifeguard";
 - essere dotati di fischietto;

- essere impiegati esclusivamente per il servizio di salvamento con divieto di assegnazione ad altre attività o ad altri servizi, salvo casi di forza maggiore previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verifichino sull'arenile e in acqua, anche mediante l'invio della scheda di rilevazione di cui all'allegato 2 secondo le modalità in essa indicate;
 - stazionare sulla postazione di salvataggio o nell'immediata prossimità o sulla battigia o in mare sull'imbarcazione asservita al servizio di salvamento, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile in relazione alla situazione in atto;
 - segnalare prontamente al concessionario/gestore della struttura balneare di riferimento la mancanza o il malfunzionamento/cattivo stato delle dotazioni di salvamento richiedendone, se del caso, la sostituzione.
9. Presso ogni postazione di salvataggio, dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri e possibilmente dotata di copertura o sistema di ombreggio, ubicata in posizione quanto più centrale nel tratto di arenile interessato, devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
- un binocolo;
 - un megafono;
 - due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri o del tipo bay-watch, da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare, su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - un paio di pinne;
 - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvamento, recante la scritta "Salvataggio" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
10. Le dotazioni di cui al comma 9 possono essere integrate con altre aggiuntive, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione (cima da lancio, rullo di salvataggio, rescue tube, rescue board, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile, ecc.). La valutazione sulla scelta delle dotazioni da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, presenza di barriere soffolte/emerse a protezione della costa. Durante gli interventi di soccorso l'assistente bagnante può indossare, a maggior tutela del medesimo, un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso.
11. Il servizio di salvamento può essere espletato anche con l'ausilio di unità cinofile abilitate al salvataggio di associazioni regolarmente riconosciute, accompagnate da conduttori muniti del previsto brevetto di assistente bagnanti.
12. È ammesso l'utilizzo di moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione del natante di cui al comma 9 alle seguenti condizioni:

- deve essere resa apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui lo stesso assume la responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua con indicazione del numero e delle caratteristiche dei mezzi utilizzati;
 - il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
 - a bordo deve essere presente, in aggiunta al conduttore, un abilitato al salvamento;
 - la moto d'acqua deve recare la scritta "Salvataggio", con divieto di destinarla ad altri usi;
 - la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza ed idonea al recupero/trasporto;
 - la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio e dotata di dispositivo di retromarcia, pinne con fascia posteriore di regolazione, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - il conduttore della moto d'acqua deve indossare idoneo casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica e giubbotto di salvataggio.
13. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso, senza mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
14. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto o bay-watch, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
15. In caso di pericolosità della balneazione per fattori non prevedibili e sopravvenuti, di natura temporanea, quali condizioni meteomarine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, su un pennone installato presso la struttura balneare nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso, dando più volte avviso anche per altoparlante di "balneazione a rischio o pericolosa".
16. Presso ogni struttura balneare deve essere presente il seguente materiale di primo soccorso:
- tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina o, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile da 2 litri con manometro ed erogatore;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

17. Ogni struttura balneare deve essere dotata di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a primo soccorso, dove devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma.
18. Presso ogni struttura balneare deve essere apposto un tabellone ben visibile dagli utenti, con scritte plurilingue, riportante i segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
19. I concessionari/gestori delle strutture balneari devono comunicare, entro l'inizio del servizio obbligatorio di salvamento, i nominativi e i contatti telefonici dei propri assistenti bagnanti e/o del responsabile della struttura balneare alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, informando tempestivamente la stessa di ogni eventuale variazione. I contatti telefonici sono inseriti in un sistema di comunicazione, ovvero una chat di messaggistica, denominata "Rete di sicurezza collettiva apuana", comprensiva di tutti gli assistenti bagnanti operanti lungo la costa, al fine di velocizzare il flusso di informazioni di sicurezza funzionale ad esplicitare un tempestivo soccorso in spiaggia ed in mare. Qualora i concessionari/gestori si avvalgano del servizio di salvamento a cura di associazioni, consorzi o cooperative, è cura di quest'ultimi individuare uno o più responsabili d'area, comunicandone i nominativi ed i relativi contatti alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara.

Articolo 5

Esercizio della pesca

1. Durante la stagione balneare, nella zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge riservata alla balneazione, tra le ore 08:30 e le ore 19:30 ovvero in presenza di bagnanti, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al comma 3.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alla pesca con canna esercitata da moletti e scogliere naturali o artificiali in assenza di bagnanti nel raggio d'azione dell'attrezzo da pesca e sui quali sia permesso il transito o la sosta. In presenza di scogliere parallele o perpendicolari alla costa o di strutture di difesa comportanti la creazione di zone di mare confinate come le cd. "vasche" l'attività di pesca è consentita solamente quando la canna sia impiegata all'esterno della scogliera e rivolta verso il largo. È consentito l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, nei soli giorni feriali, in assenza di bagnanti e al di fuori dell'orario compreso tra le ore 09:30 e le ore 19:30. E' sempre vietata la pesca all'interno dei corridoi di lancio di cui all'articolo 7.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 128-bis, 128-ter, 129, 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il Regolamento della pesca marittima, è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque antistanti alle spiagge del Circondario marittimo di Marina di Carrara, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
4. Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza a mezzo l'uso di pallone o galleggiante dotato di bandiera rossa con striscia diagonale bianca e deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnalamento o della barca di appoggio.
5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti indicanti la presenza di un sub in immersione.

Articolo 6

Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti

1. Per la regolamentazione dell'attività di sci nautico si rinvia alla disciplina del decreto del Ministero della marina mercantile 26 gennaio 1960 che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati banana boat, nonché all'ordinanza n. 12/2009 del 7 aprile 2009 e al Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara approvato con ordinanza n. 49/2022 del 5 luglio 2022.

Articolo 7 Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a 10 metri;
 - profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente non inferiori a 50 metri;
 - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione;

Nei pressi della battigia deve essere posto un apposito cartello ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue "ATTENZIONE DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI".

Nei pressi della battigia deve essere posto un apposito cartello ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue "ATTENZIONE DIVIETO DI BALNEAZIONE A 150 METRI DALLA BATTIGIA - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI IMBARCAZIONI".

2. L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui ai commi 1 e 2.
3. Ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, compresi windsurf e kitesurf, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi di lancio a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è vietato ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. È vietato ormeggiare ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio, anche se all'esterno del corridoio stesso;
 - e) è vietato effettuare la balneazione e l'attività di pesca all'interno dei corridoi di lancio.
4. Spetta al concessionario/gestore la vigilanza, il corretto posizionamento ed il mantenimento in sito dei gavitelli dei corridoi di lancio.

Articolo 8

Disposizioni particolari per moto d'acqua e natanti simili

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.146 in materia di requisiti previsti per la conduzione delle moto d'acqua e natanti simili, si rinvia al Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara approvato con ordinanza n. 49/2022 del 5 luglio 2022.

In particolare, le moto d'acqua e i natanti simili:

- a) devono essere condotti solo da soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano titolari di patente nautica in corso di validità;
- b) devono navigare esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa in condizioni meteomarine e di visibilità favorevoli;
- c) durante la navigazione deve essere indossato un mezzo di salvataggio individuale conforme alla normativa vigente;
- d) devono essere provvisti di dispositivo che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore del mezzo;
- e) il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo, durante la stagione balneare è consentito dagli approdi aperti al traffico marittimo da diporto o da corridoi di lancio debitamente autorizzati;
- f) l'entrata, l'uscita e la navigazione per raggiungere la zona di mare ove è possibile utilizzare le moto d'acqua e natanti simili deve avvenire a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e, comunque, non superiore a 3 nodi;
- g) durante la stagione balneare è consentita la navigazione ad una distanza minima dalla costa di 400 metri. La velocità massima consentita per raggiungere la predetta zona di navigazione è di 3 nodi;
- h) se utilizzati in attività di locazione devono essere dotati di apposito dispositivo di spegnimento a distanza da attivare in caso di condotta non regolamentare degli stessi.

Articolo 9

Disciplina dell'attività di Flyboard e JetLev Flyer

1. Per la regolamentazione dell'attività di Flyboard e JetLev Flyer si rinvia al Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara approvato con ordinanza n. 49/2022 del 5 luglio 2022.

Articolo 10

Locazione e noleggio dei natanti da diporto

1. Per la locazione e il noleggio dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, utilizzati per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Marina di Carrara si rinvia alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante "Codice della nautica da diporto", al relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021 e al Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara approvato con ordinanza n. 49/2022 del 5 luglio 2022.

Articolo 11
Prescrizioni particolari

1. Nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara è vietato:
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia degli arenili e alle persone diversamente abili;
 - navigare con unità propulse a motore a velocità superiore a 10 nodi, fatto salvo, comunque, l'obbligo di mantenere lo scafo in dislocamento nella fascia di mare fino ad una distanza di 1000 metri dalle spiagge.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione e sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 31/2024 del 24 maggio 2024.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari/gestori delle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.
5. La presente ordinanza è pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi, e consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze.

Marina di Carrara, vedi data di registrazione

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Tommaso PISINO

SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, alla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, all'indirizzo cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____
Spiaggia/Stabilimento balneare/colonia/denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):
	Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ (_____) in via _____ n° _____
	stabilimento balneare _____
	recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
☐ Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

Parte da compilare a cura dell'addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:	
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____	

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma addetto/i alla sorveglianza
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CARRARA**

SCHEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	☐ SPIAGGIA ☐ MARE – DISTANZA BATTIGIA METRI ____
STATO DEL TEMPO	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO – ETA' M F 	
CAUSA INCIDENTE ☐ TRAUMA (PARTE DEL CORPO) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA	☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2020, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare. La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Marina di Carrara, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via email so.cpcarrara@mit.gov.it

TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00



IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEOMARINE FAVOREVOLI.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES



IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEOMARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.

DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.



BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO.

SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.

BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRLICH, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.

LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.